DISCIPLINA DI GUERRA

Art. 21

Concorso nei reati di abbandono del servizio in materia di mobilitazione civile

Le stesse pene stabilite dagli articoli 12, 13 e 19 si applicano a chiunque abbia concorso anche indirettamente a far commettere i reati previsti negli articoli suindicati.

Versione in vigore dal 27 gennaio 1932, non più in vigore dal 18 gennaio 1943 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina di guerra
Estremi	Legge 14 dicembre 1931, n. 1699
Capo	III — Della mobilitazione civile degli Enti e dei cittadini e suoi effetti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-di-guerra/art-21-concorso-nei-reati-di-abbandono-del-servizio-in-materia-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it